

Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità: chiarimenti delle Entrate

Data Articolo: 18 Novembre 2019

Autore Articolo: Sara Leon

I soggetti riconosciuti disabili ai sensi della legge 104, articolo 3, comma 3 hanno la possibilità di accedere all'IVA agevolata al 4% e alle detrazioni IRPEF del 19% sull'acquisto di strumenti e ausili che ne facilitino l'autosufficienza. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'[interpello numero 422 del 23 ottobre 2019](#), chiarisce quali sono le spese agevolabili e quali documenti sono richiesti per ottenere tali benefici.

IVA agevolata al 4%

Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'IVA del 4% ([art. 1, comma 3-bis del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202](#)) e tale agevolazione si applica anche ai **sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap** di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ([art. 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669](#)).

Ma cosa si intende per sussidi tecnici e informatici? La definizione è contenuta nell'[articolo 2, al comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998](#): "Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

Riassumendo, l'IVA agevolata può essere riconosciuta con riferimento a **tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.**

La documentazione richiesta per fruire dell'IVA al 4%, quindi, è la seguente:

- il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'ASL competente;
- la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio.

Detrazione IRPEF del 19%

La [lettera c\) dell'articolo 15 del TUIR](#) ammette integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese riguardanti i **mezzi necessari l'accompagnamento, la deambulazione,**

la locomozione e il sollevamento e i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nello specifico, con la [circolare 13 N del 2019](#), l'Agenzia delle Entrate fa un **elenco dettagliato delle spese che possono godere di tale detrazione**:

- il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l'importo di euro 129,11);
- il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili (ad es. il Comune);
- l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
- l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
- l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto con disabilità;
- l'acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
- l'acquisto di telefonini per sordi;
- l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di

abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;

- l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.

La **documentazione necessaria** al fine di fruire della detrazione è la seguente:

- la certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra;
- la certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.

Il possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza è infatti richiesta solo per l'aliquota IVA agevolata e non è necessaria per le agevolazioni IRPEF. Appare, dunque, di fondamentale importanza per l'accesso alla detrazione, il **possesso del certificato del medico curante** che attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare.

Sara Leon – Centro Studi CGN